

**Quesito, pervenuto in data 5 gennaio 2006, della dott.ssa ..., magistrato di Corte di appello presso il Tribunale di ..., volto a conoscere "se l'incarico di titolare della Commissione per gli esami di Avvocato sia compatibile con la disciplina oggetto delle circolari del Consiglio superiore della magistratura in tema di organizzazione degli uffici giudiziari in caso di magistrati con figli fino a tre anni di età e non si ponga piuttosto in radicale contrasto con l'obbiettivo di rendere il lavoro del magistrato compatibile con le esigenze familiari ed i doveri di assistenza che gravano sulla madre".**

*(Risposta a quesito del 16 marzo 2006)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 16 marzo 2006, ha adottato la seguente delibera:

"esaminato il quesito posto dalla dott.ssa ..., magistrato di Corte di appello presso il Tribunale di ... volto a conoscere "se l'incarico di titolare della Commissione per gli esami di Avvocato sia compatibile con la disciplina oggetto delle circolari del Consiglio superiore della magistratura in tema di organizzazione degli uffici giudiziari in caso di magistrati con figli fino a tre anni di età e non si ponga piuttosto in radicale contrasto con l'obbiettivo di rendere il lavoro del magistrato compatibile con le esigenze familiari ed i doveri di assistenza che gravano sulla madre"; rilevato che alla presente pratica veniva riunito il quesito trasmesso anche dalla dott.ssa ..., magistrato di Corte di appello presso il Tribunale di ..., sempre in tema di conciliabilità della partecipazione alla Commissione di esami di Avvocato con la maternità; visto e condiviso il parere del Comitato per le pari opportunità in magistratura del 14 febbraio 2006 (Allegato)

delibera

di rispondere ai magistrati ... e ... nel senso che in considerazione della loro condizione di magistrati con figli di età inferiore ai tre anni debbano essere "sollevate dall'incarico di titolare della Commissione per gli esami di Avvocato" al fine di ridurre al minimo le difficoltà tipiche della lavoratrice madre pur garantendo la utilità del lavoro svolto per l'ufficio e pertanto "invitare i Presidenti di Corte di ... a provvedere ad indicare al Ministero sostituti dei magistrati che siano stati nominati componenti delle commissioni per gli esami d'avvocato che si trovino nelle condizioni per poter fruire della applicazione della circolare 160/96 (e del disposto di cui all'art. 42 della circolare sulla formazione delle tabelle per gli anni 2006-2007)"

Delibera, altresì, considerato che la dott.ssa ... è stata nominata supplente, al fine di limitarne l'aggravio e fintanto che non interverrà la sua sostituzione, di evidenziare al Presidente della Commissione di cui fa parte il magistrato sopra indicato di effettuare una interpretazione rigida del disposto di cui all'art. 22 comma 5 RDL 27 novembre 1933 n. 1578 per cui la presenza della dott.ssa ... potrà essere richiesta solo allorché i membri effettivi e gli altri supplenti risultino effettivamente e giustificatamente impediti."

ALLEGATO Parere del Comitato per le pari opportunità in magistratura

Parere in merito alla partecipazione di magistrati in gravidanza e madri di figli di età inferiore a tre anni alle Commissioni per gli Esami di Avvocato

La dott.ssa ... premesso di essere madre di un bambino nato nel mese di aprile del 2005; che riprenderà servizio nel mese di marzo 2006; che è stata nominata membro "titolare" della Commissione per gli Esami di Avvocato presso la Corte di appello di ... (sessione 2005) ha

sottoposto al Comitato per le pari opportunità presso il Consiglio superiore della magistratura il seguente quesito:

**“se l’incarico che ho appena ricevuto sia compatibile con la disciplina oggetto delle circolari del Consiglio superiore della magistratura in tema di organizzazione degli uffici giudiziari in caso di magistrati con figli fino a tre anni di età, e non si ponga piuttosto in radicale contrasto con l’obiettivo di rendere il lavoro del magistrato compatibile con le esigenze familiari ed i doveri di assistenza che gravano sulla madre”.**

Identico quesito è stato formulato dalla dott.ssa ..., la quale ha premesso a sua volta di essere madre di un bambino di età inferiore a tre anni, in quanto nato nel giugno 2003; di essere stata nominata membro “supplente” della Commissione per gli Esami di Avvocato presso la Corte di appello di ..., e di aver preso contezza del fatto che, pur essendo nominata quale “supplente” sarà chiamata a comporre la sottocommissione non solo in caso di legittimo impedimento di uno dei membri effettivi, ma secondo un’eguale ripartizione degli impegni fra membri effettivi e membri supplenti, e che sarà di conseguenza impegnata un pomeriggio alla settimana dalle ore 14.30 alle ore 20 circa per un periodo di oltre un anno.

Entrambe le dottoresse evidenziano che sulla base della normativa regolamentare del Consiglio superiore della magistratura al fine di ridurre al minimo le difficoltà tipiche della lavoratrice madre, nel contempo garantendo la utilità del lavoro svolto per l’ufficio, il magistrato madre di prole di età inferiore ai tre anni avrebbe diritto di ottenere una organizzazione del proprio lavoro che riduca l’obbligo di presenza in ufficio e correlativamente ampli le attività da svolgere presso la propria abitazione. Avrebbe inoltre diritto a non vedere aggravata la propria condizione di lavoratrice, per esempio, con l’attribuzione di compiti ulteriori e diversi e in tutti i casi ad essere consultata dal capo dell’ufficio per raggiungere un accordo sulle nuove modalità organizzative del proprio lavoro. Entrambe evidenziano infine la gravosità del proprio carico di lavoro che comunque risulterebbe difficilmente conciliabile con la partecipazione alle commissioni di esame.

Rileva il Comitato che con circolare 160/96 (il cui contenuto è stato ora trasfuso, con alcune modifiche, nella circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il biennio 2006-2007 al punto 42) il Consiglio superiore della magistratura ha raccomandato ai dirigenti degli uffici giudiziari di prevedere una organizzazione del lavoro interno tale da configurare un impegno lavorativo dei magistrati in gravidanza o con prole di età inferiore ai tre anni (o che abbiano adottato prole minore con situazione pertanto equivalente) “non inferiore quantitativamente, ma diverso e compatibile con i doveri di assistenza che gravano sulla lavoratrice”. Ciò al fine di consentire loro di esercitare il diritto all’espletamento delle loro funzioni secondo modalità compatibili con la loro contingente situazione, allo scopo, al contempo, di consentire agli uffici di avvalersi dell’attività di magistrati che altrimenti, proprio per la loro contingente situazione, sarebbero costretti a ricorrere a periodi di astensione dal lavoro, o comunque, allorché i magistrati rientrano al lavoro, affinché siano posti in condizione di spendere nel modo più produttivo per l’ufficio le proprie energie lavorative.

Tra le modalità suggerite, esemplificativamente, dal Consiglio superiore della magistratura vi è l’assegnazione di un maggior numero di sentenze e la partecipazione ad un minor numero di udienze, sul presupposto che sia più agevole per il magistrato madre organizzare il proprio lavoro al domicilio, anche ove maggiore, piuttosto che garantire una più ampia presenza in ufficio.

Questo Comitato ritiene preliminarmente opportuno evidenziare che la circolare 160/96, così come trasfusa nella circolare sulle tabelle, è stata adottata dal Consiglio superiore della magistratura, dietro suggerimento del Comitato per le pari opportunità, nell’ottica di dare attuazione alla Legge 10 aprile 1991 n. 125, intitolata “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”. Tale legge suggerisce l’adozione di azioni positive (art. 1) in particolare allo scopo di: “a) eliminare le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto ... nella progressione in carriera, nella vita lavorativa...”; “c) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti, con pregiudizio nella formazione, nell’avanzamento professionale e di carriera...”; “e) favorire, anche mediante una

diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali".

Si ricorda poi che costituisce discriminazione diretta per la legge n.125 del 1991 - art.4 co. 1 - qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando anche in via indiretta i lavoratori in ragione del sesso" senza che abbia alcun rilievo l'"intento discriminatorio", ma solo i suoi effetti causalmente riconducibili in via immediata al sesso, e che costituisce invece discriminazione indiretta - art.4 co.2 - "ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggiano in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori dell'uno o dell'altro sesso e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa".

Tanto premesso, con riferimento al quesito specifico proposto dalle dott.sse ... e ..., ritiene questo Comitato che la designazione quali componenti delle commissioni di esame di avvocato di donne-magistrato in gravidanza o con figli fino a tre anni di età realizzati per le stesse un effetto pregiudizievole significativamente maggiore rispetto a magistrati che non versino in tale, contingente, situazione in contrasto con l'obiettivo posto dalla L.125/91, che costituisce attuazione dell'art. 3 della Costituzione.

Va infatti rilevato che la partecipazione alle commissioni d'esame, che si svolge necessariamente nell'orario pomeridiano, ossia oltre l'orario in cui di norma i componenti, avvocati, magistrati e docenti universitari, sono principalmente impegnati nel lavoro, produce l'effetto di una organizzazione del lavoro rigida nell'orario, con protrazione dell'impegno lavorativo (peraltro tutto in ambito extradomestico) per un consistente numero di ore (si pensi che ove il magistrato sia impegnato la mattina in udienza potrebbe lavorare dalle ore 9 alle ore 20). Ritiene il Comitato che tale situazione si trovi in contrasto con l'indicazione di cui all'art. 1 lett. e) cit. di misure che favoriscano l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e, soprattutto, del tempo di lavoro. E' evidente che siffatta organizzazione complessiva del lavoro d'ufficio, cui si aggiunge l'impegno di esaminatore, impedisce in radice ogni equilibrio tra responsabilità familiari e professionali, essendo totalmente impedito al magistrato qualsivoglia impegno nell'ambito familiare. E ciò anche senza considerare che i magistrati avranno l'ulteriore onere di preparare l'udienza del giorno successivo, o provvedere alla redazione dei provvedimenti, alcuni dei quali rivestono carattere di urgenza, e che vanno comunque predisposti nei termini previsti dalla legge. Non vi è dubbio che tale complessivo impegno risulti incomparabilmente più oneroso per chi debba, in adempimento dei propri inderogabili ed irrinunciabili doveri genitoriali, accudire un figlio di età minore di tre anni, che per un equilibrato sviluppo psico-fisico necessita di una adeguata presenza, in primis della madre, come esplicitamente riconosciuto dagli artt. 30 e 37 della Costituzione.

Va poi considerato che il complessivo impegno professionale che si viene a creare con la partecipazione alla commissione d'esame, in contrasto con l'indicazione programmatica di cui alla lett. c) dell'art. 1 sopra richiamato, è idoneo a produrre specificamente per le donne-magistrato un "pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera...". Va in proposito considerato che il magistrato che rientra dal periodo di congedo parentale ha, di norma, in conseguenza dell'interruzione protratta dell'attività lavorativa, la necessità di aggiornare la propria formazione professionale, il che è certamente reso difficoltoso dall'aggravio dell'impegno lavorativo già sopra descritto che deve essere temperato con le esigenze di adempimento delle proprie funzioni in ambito familiare, con contrazione dei tempi dedicabili al proprio aggiornamento e formazione professionale.

Né può sottacersi che difficilmente il magistrato che si troverà in tali condizioni potrà mantenere la propria produttività nella media di quella dell'ufficio in cui opera, con possibile pregiudizio nelle valutazioni di professionalità previste per l'avanzamento in carriera (ciò tanto più considerata la riforma dell'ordinamento giudiziario).

Sulla scorta di tali considerazioni il Comitato per le Pari Opportunità ritiene opportuno invitare il Consiglio superiore della magistratura a raccomandare ai Presidenti di Corte di Appello di provvedere ad indicare al Ministero sostituti dei magistrati che siano stati nominati componenti

delle commissioni per gli esami d'avvocato che si trovino nelle condizioni per poter fruire della applicazione della circolare 160/96 (e del disposto di cui all'art. 42 della circolare sulla formazione delle tabelle per gli anni 2006-2007) – ed in particolare con riferimento alle dott.sse ... e ... – affinché siano sollevate dall'incarico.

Suggerisce inoltre che sia integrata, per il futuro, la normativa regolamentare in materia di criteri di nomina dei magistrati componenti la commissione d'esame di avvocato, escludendo, e comunque limitando, la possibilità di indicazione come componenti dei magistrati che si trovino nelle suddette condizioni, raccomandando che sia rispettata la delibera resa dal Consiglio superiore della magistratura nella subjecta materia in data 12 maggio 1999 laddove prevede che gli elenchi dei magistrati designandi siano resi noti a tutti i magistrati interessati prima che siano inviati al Ministro della Giustizia per consentire che siano formulate eventuali osservazioni.

Infine il Comitato, considerato che la dott.ssa ... è stata nominata supplente, al fine di limitare, fintanto che non interverrà la sua sostituzione, gli effetti pregiudizievoli che discendono dalla sua partecipazione alla commissione d'esame, ritiene opportuno evidenziare che sarebbe auspicabile da parte del Presidente della Commissione di cui fa parte la dott.ssa ... una interpretazione rigida del disposto di cui all'art.22 comma 5 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 che dispone che “i supplenti intervengono nella commissione e nelle sottocommissioni in sostituzione di qualsiasi membro effettivo”, richiedendo pertanto la presenza della dott.ssa ... solo allorché i membri effettivi e gli altri supplenti risultino effettivamente e giustificatamente impediti. Invita il Consiglio superiore della magistratura a fare propria tale considerazione, portandola a conoscenza del Presidente della Commissione di esame.